

Comune di Castelletto Sopra Ticino

Provincia di Novara

Piazza F.lli Cervi 9 – 28053 Castelletto Sopra Ticino

☎ 0331.971000 - ✉ 0331.971053

Contatto mail: areavigilanza@comune.castellettosopraticino.no.it

Profilo committente: www.comune.castellettosopraticino.no.it

PEC: castellettosopraticino@pec.it

Protocollo generale 

Numero progressivo Ordinanze 77/2017

Oggetto: Misure per contrastare l'abuso di alcolici e le problematiche correlate in occasione della manifestazione denominata "SUMMER PARTY 2017" organizzata dall'Associazione Turistica Pro Loco di Castelletto Sopra Ticino dalle ore 18:00 di sabato 26 alle ore 02:00 di domenica 27 agosto 2017

Il Sindaco

Premesso:

- che la locale Associazione Turistica Pro Loco ha inoltrato domanda per l'effettuazione di attività di trattenimento e pubblico spettacolo nella serata di sabato 26 agosto 2017 dalle ore 18:00 alle 02:00 nel centro storico cittadino;
- che detta manifestazione, denominata "SUMMER PARTY 2017" prevederà, oltre che attività ludico ricreative e di pubblico spettacolo, anche punti di ristorazione con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all'interno del perimetro del centro storico che, per l'occasione, verrà interdetto al transito veicolare;
- che spesso l'abuso di assunzione di alcolici sfocia in episodi di inciviltà e violenza, che favoriscono un generale degrado urbano e sociale;
- che tali situazioni all'interno dei gruppi, frequentemente, degrada in schiamazzi, risse, violenze che provocano tensioni e mettono a rischio l'incolumità dei soggetti coinvolti ed arrecano molestia e disturbo agli altri fruitori degli spazi pubblici, rendendo necessari ripetuti interventi da parte delle Forze dell'Ordine;

tenuto conto:

- che l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come modificato dall'art. 6 della L. n. 125/2008 stabilisce:
 - a) al comma 4, che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, ma anche che i provvedimenti di cui al medesimo comma 4 sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione;
 - b) al comma 4-bis, che con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;
- che il D.M. Interno 5 agosto 2008 relativo alla definizione e agli ambiti di applicazione degli elementi disciplinati dall'art. 54 del TUEL in ordine all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana all'art. 1 stabilisce che per sicurezza urbana si intende un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

Richiamata altresì la circolare nr. 555/OP/0001991/2017/1 del Ministro dell'Interno, ribadita con chiarezza dalla nota prot. 44004 del 07/07/2017 dalla Prefettura di Novara, nel cui dispositivo, relativamente alle misure da adottare in materia di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche, prevede l'adozione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in contenitori di

vetro e lattine o contenitori di plastica con tappo o con liquido congelato, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare idonei provvedimenti atti a prevenire i disagi e i pericoli per la pubblica incolumità derivanti dall'uso di contenitori in vetro, lattine in alluminio, bottiglie di plastica con tappo o con liquido congelato, per il consumo e la somministrazione dalle ore 18:00 di sabato 26 alle ore 02:00 di domenica 27 agosto 2017 nel corso della manifestazione denominata "SUMMER PARTY 2017" organizzata dalla locale Pro Loco nelle vie del Centro storico cittadine opportunamente segnalate ed inibite al transito veicolare;

Considerato inoltre:

- che è indispensabile prevenire e contrastare comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, compromettere a rendere pericoloso l'accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico nel corso della predetta manifestazione;
- che è pertanto necessario contenere il fenomeno dell'abuso di alcolici, per il conseguente danno alla salute degli interessati, e soprattutto l'utilizzo di contenitori in vetro e/o lattine, bottiglie di plastica con tappo o con liquido congelato che, oltre a incrementare il fenomeno di inciviltà legato all'insudiciamento delle pubbliche vie, potrebbero, in soggetti alterati dall'alcol, essere forieri di pericolo alla pubblica incolumità degli avventori della manifestazione citata;
- che è pertanto necessario definire specifiche misure in tal senso, volte in particolare a prevenire o limitare i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

Visti:

- Il Decreto del Ministro dell'Interno 05/08/2008
- l'art. 54, COMMA 1, del D.Lgs 18.08.00 n° 267 e s.m.i

Ritenuto pertanto concretamente di individuare come zone soggette al presente divieto:

- a) le aree interne al perimetro del c.d. centro storico: Via Caduti Libertà, dall'intersezione con via Repubblica a Piazza F.lli Cervi, Piazzale Cottolengo, Piazza F.lli Cervi, via Marconi, via Gramsci, Piazza Matteotti, vicolo Garibaldi, vicolo Pessina, vicolo Mazzini, via Cavour, Piazzale Padre Cleto, via verdi, via Roma, via San Carlo ;
- b) nell'intera area del parco D. Sibilìa;

Tenuto conto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto, secondo quanto previsto dall'art. 54, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, con nota prot 22890 del 11 agosto 2017;

Preso atto dei contenuti espressi dalla Prefettura di Novara con nota del 16 agosto 2017;

ORDINA

Ai fini della tutela dell'incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico.

IL DIVIETO

Dalle ore 18:00 di sabato 26 alle ore 02:00 di domenica 27 agosto 2017

Nel perimetro del centro storico urbano ove si terrà la manifestazione denominata "SUMMER PARTY 2017" organizzata dalla locale Pro Loco ovvero:

- le aree interne al perimetro del c.d. centro storico: Via Caduti Libertà, dall'intersezione con via Repubblica a Piazza F.lli Cervi, Piazzale Cottolengo, Piazza F.lli Cervi, via Marconi, via Gramsci, Piazza Matteotti, vicolo Garibaldi, vicolo Pessina, vicolo Mazzini, via Cavour, Piazzale Padre Cleto, via verdi, via Roma, via San Carlo ;
- nell'intera area del parco D. Sibilìa;

1. di consumare nonché detenere (a scopo di verosimile immediato consumo), ogni genere di

bevanda in contenitori di vetro o in latta, o in contenitori di plastica con tappo o con liquido congelato che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità

2. ai gestori dei pubblici esercizi della somministrazione nonché ai gestori degli esercizi di vicinato ovvero ai titolari di autorizzazioni alla vendita e/o somministrazione di alimenti su aree pubbliche ricadenti all'interno del perimetro interessato dalla manifestazione di somministrare e/o vedere per asporto bevande in contenitori di vetro o latta o in contenitori di plastica con tappo o con liquido congelato.

Sono esclusi dal divieto:

- il consumo di bevande all'interno di locali chiusi ove i titolari e coloro addetti alla somministrazione avranno cura di vigilare affinché i consumatori non portino i bicchieri ed altri analoghi contenitori, le bottiglie, le lattine all'esterno del locale;

DISPONE ALTRESI'

dalla mezzanotte alle ore 02:00 di domenica 27 agosto 2017

ai soggetti e nelle analoghe aree di cui ai punti precedenti

è fatto divieto di somministrare bevande classificate come superalcoliche

AVVISA CHE

- a) L'inosservanza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.
- b) Agli Agenti ed Ufficiali di P.G. è demandato di far osservare la presente Ordinanza.

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente provvedimento è il sig. Maffioli Lorenzo Comandante Corpo Polizia Locale
- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso l'ufficio del responsabile del procedimento;
- che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre:
 - a) ricorso gerarchico al Prefetto di Novara, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
 - b) ricorso al T.A.R. Piemonte, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune (dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i);

DISPONE

che la presente ordinanza:

- a) sia trasmessa alla Prefettura di Novara
- b) sia trasmessa alla Questura di Novara;
- c) sia trasmessa al Comando Stazione carabinieri di Castelletto Sopra Ticino
- d) sia comunicata al Comando di Polizia Locale
- e) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico anche mediante appositi manifesti;
- f) sia trasmessa al soggetto organizzatore dell'evento affinché la comunichi agli interessati (pubblici esercizi, della somministrazione, esercizi di vicinato, esercenti commercio su area pubblica)
- g) per la particolare rilevanza delle misure in essa adottate, sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio, per la più ampia diffusione possibile;

Castelletto Sopra Ticino, li 16 agosto 2017

IL SINDACO
Matteo Besozzi

